

RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 30 novembre 1971 concernente :

- a) l'assegnazione di una indennità unica di Fr. 600,— al personale dello Stato
- b) l'assegnazione di una indennità di rincaro ai dipendenti dello Stato per il periodo 1972 / 1975

(del 2 dicembre 1971)

Il messaggio n. 1769 propone all'attenzione del Gran Consiglio due straordinarie indennità a favore del personale dello Stato :

- a) l'assegnazione di una indennità unica di Fr. 600,—;
- b) l'assegnazione di una indennità di rincaro.

Il messaggio giustifica diffusamente le proposte presentate, per l'una e per l'altra indennità.

1. L'indennità unica di Fr. 600,—, indipendente dalle classi di organico è sostenuta con la necessità di un adeguamento dello stipendio, come già avvenne a partire dal 1. gennaio 1971 e come l'evoluzione impone ormai alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni, con l'intenzione di mantenere una posizione competitiva sul mercato del lavoro.

Con questo principio generale di adeguamento sistematico degli stipendi, lo Stato spera di « rendere più efficiente l'operato del personale dello Stato ». L'indennità è unica, cioè non ricorrente, nè assicurabile alla Cassa pensioni. Il costo dell'operazione è di Fr. 2,6 milioni, non compresi nel preventivo.

2. Con il decreto legislativo 25 novembre 1968 il Gran Consiglio delegava al Consiglio di Stato la competenza di determinare l'indennità di carovita nel periodo 1968 - 71.

Il decreto scade con la fine del corrente anno ed il Consiglio di Stato propone con questo messaggio una nuova legge per l'assegnazione di una indennità di rincaro ai propri dipendenti e pensionati per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975, confermando così la prassi sin qui seguita, che non ha sollevato difficoltà di sorta. L'adeguamento annuale degli stipendi terrà conto dell'evoluzione dell'indice medio dei prezzi al consumo, quindi regolata dai dati economici, che eliminano ogni possibilità di arbitrio. Un decreto esecutivo stabilirà annualmente le norme di assegnazione dell'indennità di rincaro.

L'indennità ricorrente, computata sullo stipendio, sulle indennità di famiglia e per i figli, sarà regolata mensilmente sulla base dell'indennità corrisposta l'anno precedente, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di dicembre non sia inferiore alla media annuale. Una indennità unica sarà eventualmente pagata, a conguaglio, alla fine dell'anno.

Sulle ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a presentare il nuovo messaggio, non si possono opporre obiezioni. Esse si riferiscono alla situazione del mercato del lavoro, all'insorgere di difficoltà nell'assunzione del personale, alla necessità di adeguare lo stipendio al reale rincaro per evitare ingiustificate discriminazioni con altre categorie di lavoratori, che in gran parte beneficiano

del carovita e così ricostituire il potere di acquisto degli stipendi e dei salari, in seguito al deprezzamento del denaro.

La Commissione della Gestione ritiene giustificata la presentazione del decreto legislativo e della legge relativi all'adeguamento degli stipendi e all'assegnazione di un'indennità di carovita e propone la loro approvazione.

Per la Commissione della Gestione :

A. Bottani, relatore

**Baggi — Camponovo — Giovannini
— Grandi — Legobbe — Merlini —
Pagani — Poma — Rossi-Bertoni —
Verda — Wyler.**